

Sentenza: 26 maggio 2010, n. 186

Materia: opere pubbliche e viabilità, ambiente

Limiti violati: art. 117 comma 2 lettere e), l) ed s)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 7, art. 5, commi 2 e 3, artt. 6, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30 (Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale),

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 7 della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30 (Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale), limitatamente alla parte in cui consente di assoggettare a VIA regionale, nel contesto della conferenza dei servizi deliberante, i progetti di opere infrastrutturali relativi anche alle autostrade, come definite all'art. 2, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada).

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la disciplina sulla valutazione di impatto ambientale, per la funzione cui assolve tale procedimento, è riconducibile alla competenza statale esclusiva in quanto attiene alla materia "tutela dell'ambiente" (art. 117 comma 2 lettera s) Cost.). La Corte ribadisce che l'obbligo di sottoposizione del progetto alla procedura di VIA, o alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale, che nella disciplina statale rappresenta un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale. Le Regioni devono pertanto rispettare i livelli uniformi di tutela e mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal codice dell'ambiente. Negli allegati al D.Lgs.152/2006, dove sono elencati quali progetti sono sottoposti a VIA statale o regionale non è indicata una possibile categoria di "autostrade regionali".

Invece i progetti relativi ad opere riguardanti le linee ferroviarie a carattere regionale o locale sono assoggettati a VIA secondo le disposizioni regionali (a differenza delle opere attinenti ai tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, di competenza statale). In questo caso la predisposizione di un procedimento di VIA regionale, anche in sede di conferenza di servizi, non eccede la competenza della regione, tenuto conto del fatto che la definizione di ferrovia regionale contenuta nella legge impugnata non differisce da quella di

cui all'allegato al codice dell'ambiente, in quanto entrambe escludono la rete a lunga percorrenza e, dunque, le opere di interesse nazionale.

Anche l'art. 5, commi 2 e 3, e gli artt. 6 e 8 della l.r. Liguria n. 30/2009 sono dichiarati incostituzionali, per violazione dell'art. 117 comma 2, lettera e) della Costituzione. Tali norme regionali attengono infatti alla progettazione ed alla selezione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture. La Corte conferma che la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione, mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento. Questa disciplina in quanto volta a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti è riconducibile all'ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale.

Infine la Corte dichiara l'incostituzionalità dell'art. 9 comma 2, e di conseguenza dei commi 1 e 3, della l.r. Liguria n. 30/2009 in quanto tale norma, stabilendo che nel progetto deve essere contenuta una relazione del progettista attestante la sua rispondenza alle condizioni e prescrizioni apposte in sede di conferenza di cui all'articolo 7 comma 1 o i motivi per cui ci si sia discostati dalle stesse, viene a determinare il contenuto del progetto definitivo, redatto da parte del soggetto cui è stata affidata la realizzazione dell'intervento infrastrutturale, e ne determina quindi il contenuto negoziale. Questo contrasta con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, ambito a cui è riconducibile la fase negoziale dei contratti della pubblica amministrazione.